

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 maggio 2017, in Bergamo

Tra

la Società Prestitalia S.p.a., d'ora in poi denominata "Azienda"

con l'assistenza del Servizio Rapporti di Lavoro e Welfare di UBI Banca S.p.a.

e

la delegazione sindacale prevista ai sensi e per gli effetti di cui al "Protocollo d'intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale del credito", costituita dalle seguenti Organizzazioni Sindacali

- Fisascat – Cisl
- FIRST – Cisl
- Filcams - CGIL
- FISAC – CGIL
- Uiltucs - Uil
- UILCA
- FABI
- UNISIN

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

(L' "Azienda" e le "OO.SS." congiuntamente le Parti)

Si premette che

1. Prestitalia S.p.a. è una società appartenente al Gruppo UBI Banca interamente e direttamente controllata dalla Capogruppo UBI Banca S.p.a.;
2. l'Azienda applica attualmente ai propri Dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
3. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali", sottoscritto in data 31 marzo 2015 fornisce alcune previsioni riguardanti i casi di applicazione del "Protocollo d'intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale del credito";
4. in particolare, detto "Protocollo d'intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale del credito", Appendice n. 1 posta in calce al CCNL ABI 31 marzo 2015, prevede, tra l'altro, che l'intesa tra le Parti avvenga alle seguenti condizioni:
 - l'inquadramento del Personale dipendente nelle Aree Professionali e nei Quadri Direttivi previsti dal CCNL del settore del credito debba essere definito tenendo conto della corrispondenza delle mansioni prevalentemente espletate all'atto del passaggio nonché del livello economico complessivamente fruito a tale momento;
 - il nuovo trattamento economico spettante al Personale dipendente venga definito tramite la redistribuzione (secondo criteri di compensazione fra precedente e nuovo trattamento) della retribuzione globale di fatto annualmente percepita all'atto del passaggio dal singolo Lavoratore interessato, per qualsiasi ragione, titolo o causa, nelle mensilità e nelle voci previste dal CCNL del credito;

XUN 310

2

FABI
Robo Attoro
Maffei

FISAC

FR 55 CSC

FISASCAT

UILCA

UILTUCS

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 1

Applicazione del CCNL del credito

A far tempo dal 01/07/2018 Prestitalia S.p.a. applicherà il CCNL 31 marzo 2015 "per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" a tutto il Personale appartenente alle predette categorie.

Art. 2

Inquadramenti e trattamento economico

L'inquadramento del personale di Prestitalia S.p.a. avverrà nell'ambito delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi del CCNL del 31 marzo 2015, già citato, tenuto conto della corrispondenza tra gli inquadramenti sulla base delle vigenti declaratorie, nonché del livello economico complessivo, secondo la seguente tabella di conversione:

| CCNL Commercio | CCNL Credito |
|----------------|-----------------------------|
| quadro (*) | quadro direttivo 2° livello |
| quadro | quadro direttivo 1° livello |
| 1° livello | 3^ area 4° livello |
| 2° livello | 3^ area 3° livello |
| 3° livello | 3^ area 2° livello |
| 4° livello | 3^ area 1° livello |
| 5° livello | 2^ area 3° livello |
| 6° livello | 2^ area 2° livello |
| 7° livello | 2^ area 1° livello |

(*) quadri che alla data del passaggio da CCNL commercio a CCNL credito ricoprono ruoli di responsabilità nell'ambito di unità organizzativa.

Fermo quanto sopra, le Parti convengono che il nuovo trattamento economico sarà definito considerando che la retribuzione globale di fatto annualmente percepita dal singolo Lavoratore interessato per qualsiasi ragione, titolo o causa, inclusiva di eventuali assegni ad *personam/superminimi* (di seguito, *RAL complessiva*) all'atto del passaggio al nuovo CCNL, sarà ridistribuita, secondo criteri di compensazione fra precedente e nuovo trattamento, nelle mensilità e nelle voci previste dal CCNL credito del 31 marzo 2015.

A tale fine si procederà come di seguito indicato:

- nel caso in cui tale RAL complessiva (comprensiva di eventuali indennità a carattere continuativo e previsioni di natura economica) risulti superiore alla voce stipendio prevista dal CCNL credito, per l'inquadramento di cui alla precedente tabella di conversione, la differenza a favore del Lavoratore confluirà in un "assegno ad *personam per 13 mensilità*" assorbibile per qualsiasi incremento economico e/o contrattuale;
- nel caso in cui tale RAL complessiva (comprensiva di eventuali indennità a carattere continuativo e previsioni di natura economica) risulti inferiore alla voce stipendio prevista dal CCNL credito, per l'inquadramento di cui alla precedente tabella di conversione, si procederà all'adeguamento

FABI

Fabi Cattaio

Fabi Cattaio

FABI

FABI

FABI

FABI

retributivo per allineare la RAL complessiva percepita all'atto del passaggio alle già citate previsioni del CCNL delle aziende di credito secondo i criteri e le modalità seguenti:

1. per i dipendenti la cui RAL complessiva risulti inferiore alla voce stipendio prevista all'art. 46 comma 1 del CCNL credito, si procederà all'adeguamento retributivo per allineare la RAL complessiva percepita all'atto del passaggio alla sopra già citata previsione del CCNL delle aziende di credito tramite il riconoscimento di un assegno ex intesa assorbibile per qualsiasi incremento economico e/o contrattuale;
2. per i dipendenti la cui RAL complessiva risulti superiore alla voce stipendio prevista dal CCNL credito all'art. 46 comma 1, fermo restando il mantenimento della RAL complessivamente percepita, la differenza tra la voce stipendio prevista dal CCNL credito per l'inquadramento immediatamente inferiore, derivante dalla tabella di conversione, e detta RAL confluirà in un "assegno ad personam per 13 mensilità" assorbibile per qualsiasi incremento economico e/o contrattuale;
3. nei confronti di tutti i Dipendenti interessati dalle previsioni di cui ai precedenti punti 1. e 2., troveranno applicazione, con decorrenza 01/07/2020, le tabelle del CCNL del Credito tempo per tempo vigenti.

Art. 3

Anzianità maturate

Le anzianità maturate in Prestitalia dalla data di assunzione alla data del 30/06/2018 sono valutate per intero ai fini dei trattamenti di ferie, del comporto per malattia nonché dell'art. 2120 c.c. comma 6.

Le Parti, nell'ambito dei processi di progressiva armonizzazione, di cui al Protocollo 11 Dicembre 2016, riguardante le "Società Prodotto" del Gruppo, intendono regolare nelle more della predetta armonizzazione, gli istituti di seguito elencati nelle modalità volta per volta indicate. Per quanto non espressamente regolato dal presente Accordo, resta fermo il regime attualmente esistente fino alla data di passaggio al CCNL del Credito.

Art.4

Orario di Lavoro

Ai sensi del CCNL 31 marzo 2015 "per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali dipendenti dalle Imprese Creditizie, Finanziarie e Strumentali", i lavoratori interessati dal presente accordo manterranno con decorrenza 01/07/2018 un orario settimanale di 40 ore.

Fermo quanto sopra, a partire dalla suddetta data troverà applicazione l'art. 100 comma 2 primo alinea del vigente CCNL del Credito, con la riduzione di 30 minuti della prestazione lavorativa aumentata di ulteriori 60 minuti da fruire nelle modalità che saranno regolamentate con apposita circolare.

A far data dal 01/07/2020, troverà applicazione l'orario di lavoro settimanale di cui al predetto art. 100.

Art. 5

Previdenza Complementare

Con decorrenza 01/07/2018 i dipendenti di Prestitalia S.p.a. che non siano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare con contribuzione a carico della società potranno iscriversi al Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate il quale fornirà, agli interessati, adeguata informazione in merito alla propria regolamentazione interna e statutaria.

A tal fine la richiesta del modulo di adesione, della modulistica precontrattuale e di eventuali ulteriori informazioni dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica fondopensione.ubibpb@ubibanca.it.

Relativamente alle contribuzioni aziendali e individuali restano in vigore le attuali previsioni.

X UNISID

FABI
solo
stato
fondopensione

FIRST CASL

FISASCAT

ULTIMO

[Handwritten signatures and initials]

I lavoratori che alla data del 01/07/2018 risultino iscritti ad una forma di previdenza complementare diversa dal *Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate*, qualora volessero continuare a percepire il contributo a carico della società in misura tempo per tempo prevista, dovranno aderire al predetto Fondo con le modalità sopra indicate.

Art. 6
Norma transitoria

Le Parti stabiliscono che entro il 30/06/2018 i dipendenti di Prestitalia dovranno aver fruito di tutti i permessi residuali di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e pertanto non vi sarà alcuna monetizzazione o compensazione.

Art. 7
Transazioni individuali

La definizione dell'inquadramento e del trattamento economico riguardante ciascun lavoratore, secondo quanto stabilito nel presente accordo, formerà oggetto di transazione individuale da sottoscrivere tra l'impresa e l'interessato, che potrà farsi assistere da una organizzazione sindacale stipulante il CCNL, cui aderisce o conferisce eventualmente mandato.

Dichiarazione dell'azienda

L'Azienda favorirà i passaggi del contratto di lavoro di dipendenti in regime di distacco da 18 mesi ed entro i 6 mesi successivi, previo accordo tra le Aziende e su richiesta dei singoli lavoratori interessati, che potranno essere attuati – su base volontaria – senza che la distinzione giuridica tra aziende venga considerata come barriera alle opportunità di sviluppo professionale.

L'Azienda inoltre favorirà l'attuazione di progetti di smartworking secondo le modalità ed i criteri adottati nel Gruppo UBI.

Art. 8
Incontri di verifica

Su richiesta delle Parti saranno effettuati incontri per la verifica dello stato di attuazione del presente Accordo anche con particolare riferimento ad eventuali nuove assunzioni intervenute entro la data di passaggio al CCNL del credito.


Art. 9
Disposizioni finali

Con la stipula del presente Accordo le Parti si danno atto, con l'espletamento delle procedure contrattualmente previste, della conformità alle previsioni in materia del CCNL.


Letto, confermato e sottoscritto



Prestitalia S.p.a.



EISASCAT - CISL



FILCAMS - CGIL

FAR
X
7
1
1

X
FAR
FAR
CGIL

Arnoldo

UILTUCS - UIL

Luciano
FIRST - CISL

Fabio

Manlio
FISAC - CGIL

Manlio
UILCA

Piero
FABI

Roberto
UNISIN